



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE AMMINISTRATIVO - VICE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, E-GOVERNMENT E COMUNICAZIONE

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.
36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (R.P.D.) E
SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: Z1824143C7



INDICE

Premessa.....	3
Art. 1. Stazione appaltante.....	3
Art. 2. Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3. Durata e ammontare del servizio.....	3
Art. 4. Descrizione del servizio.....	3
A. Compiti del R.P.D.....	3
B. Compiti dell'aggiudicatario per il servizio di supporto al RPD:.....	4
Art. 5. Obblighi dell'aggiudicatario.....	5
Art. 6. Obblighi generali.....	6
Art. 7. Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro.....	7
Art. 8. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).....	7
Art. 9. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 10. Subappalto.....	7
Art. 11. Avalimento.....	8
Art. 12. Divieto di cessione del contratto, cessione del credito.....	8
Art. 13. Rapporti con l'Amministrazione.....	8
Art. 14. Controlli del servizio e penalità.....	9
Art. 15. Esecuzione in danno.....	10
Art. 16. Corrispettivo e condizioni di pagamento.....	10
Art. 17. Revisione dei prezzi.....	12
Art. 18. Garanzia definitiva.....	12
Art. 19. Risoluzione del contratto.....	12
Art. 20. Recesso unilaterale dell'amministrazione.....	13
Art. 21. Cause ostative all'esecuzione del contratto e sospensione dell'appalto per volontà dell'amministrazione – recesso dell'appaltatore.....	14
Art. 22. Vertenze e foro competente.....	14
Art. 23. Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto.....	14
Art. 24. Spese di bollo, contratto e fiscali.....	15
Art. 25. Clausola di rinvio.....	15
Art. 26. Accettazione espressa di clausole contrattuali.....	15



PREMESSA

La presente procedura viene svolta nell'interesse del Comune di Guspini per la nomina del Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) e il servizio di supporto per l'applicazione del GDPR.

ART. 1. STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione comunale di Guspini con sede in via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini (SU) – Tel. 07097601 Fax 070970180 sito internet: <http://www.comune.guspini.vs.it> indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.guspini.vs.it

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di Responsabile Protezione Dati e del servizio di supporto Amministrativo, giuridico e normativo in materia di protezione dei dati per la messa a norma ed il conseguente rispetto degli adempimenti ed obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) consistente tra l'altro nel supporto alla redazione dei registri delle attività di trattamento, alla modulistica ed informativa necessarie, nonché all'analisi del rischio e relative misure di sicurezza, al supporto nella revisione dei regolamenti inerenti il trattamento dei dati nei termini meglio specificati nei successivi articoli.

ART. 3. DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il contratto ha durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di stipula del contratto. L'importo a base d'asta per il servizio di cui trattasi è di **€ 4.098,36** IVA esclusa nella misura di legge.

Qualora, per motivate cause imprevedute ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo PEC almeno tre mesi prima della data di cessazione del rapporto.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio, così come disciplinata dal presente capitolato ed è costituito dal prezzo offerto in sede di gara.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

ART. 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a indicare immediatamente alla stazione appaltante il nome del R.P.D. in persona con adeguata formazione e comprovata competenza, maturata anche nella gestione della privacy nell'ambito della realtà degli enti locali.

A. COMPITI DEL R.P.D.

Il R.P.D. é tenuto a:



1. Informare e fornire consulenza al titolare al trattamento o al responsabile al trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento U.E. 2016/679 e da altre disposizioni dell'Unione e degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. sorvegliare l'osservanza del sopracitato regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative: alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del regolamento U.E. 2016/679;
4. cooperare con l'autorità di controllo;
5. fungere da punto di contatto (referente) per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del regolamento U.E. 2016/679 ed effettuare, se del caso, consultazioni relative a qualunque altra questione;
6. fornire un parere su quanto rilevato dall'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo e indicare eventuali azioni da intraprendere per stabilire le opportune misure di sicurezza adeguate rispetto ai rischi eventualmente rilevati.

B. COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RPD:

L'aggiudicatario, dovrà:

1. effettuare una valutazione dello stato dell'arte dell'Ente in materia di protezione dei dati fornendo una analisi che evidenzi lo stato di conformità/non conformità al regolamento U.E. 2016/679 entro e non oltre *15 giorni solari dall'aggiudicazione*.

Durante questa fase l'aggiudicatario effettuerà supporto all'analisi e codifica degli asset principali e secondari nonché dei procedimenti loro correlati acquisendo direttamente le informazioni che gli necessitano, ai fini di una migliore stesura del documento di analisi.

L'ente fornirà, dietro richiesta, tutti i dati, le modulistiche e i regolamenti che necessiteranno all'aggiudicatario per la stesura del documento.

Il documento dovrà indicare con chiarezza le azioni da intraprendere per adeguare l'Ente alle misure organizzative, procedurali e tecnologiche minime previste dal Regolamento e su cui il R.P.D. dovrà vigilare nel tempo.

L'Ente dovrà ottemperare a quanto richiesto dal R.P.D.;

2. supportare l'Ente nella fase operativa di adeguamento al documento di analisi sia tramite presenza in loco, ove richiesto, che da remoto.

È richiesto all'aggiudicatario di effettuare le seguenti attività di supporto tramite la presenza in loco presso la sede dell'Ente, come segue:

- a) supporto alla predisposizione dei registri delle attività di trattamento dati – art. 30 del regolamento U.E. 2016/679;
- b) creazione del registro del data breach e delle modalità di notifica e comunicazione artt. 33-34 del regolamento U.E. 2016/679;
- c) assistenza per individuazione delle modalità di gestione delle segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;

Le attività di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere espletate *entro il termine del 31.10.2018*;

- d) supporto alla revisione o redazione dei regolamenti interni inerenti la materia oggetto dell'appalto *entro il termine del 30.06.2019*;
- e) supporto alla revisione delle modulistiche inerenti la materia oggetto dell'appalto, compresi i provvedimenti di designazione dei responsabili, referenti e degli autorizzati al trattamento dati. Tutte le attività di revisione dovranno essere completate *entro il 31.12.2018*;

Per ottemperare a quanto sopra riportato, l'aggiudicatario potrà utilizzare apposito software o comunque appositi moduli informatici che fornirà gratuitamente all'Ente durante lo svolgimento del servizio.

Al termine dello stesso si farà carico di assicurare il corretto riversamento dei dati rilevati in formati aperti in modo che l'Ente possa agevolmente reimportarli in altre piattaforme senza doverli reinserire manualmente;

3. fornire supporto all'Ente per la redazione dell'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo. Il documento frutto dell'analisi dovrà essere predisposto *entro il 31.11.2018* in modo da poter essere sottoposto alla supervisione del R.P.D. come da art. 3 comma 1 lettera f);
4. garantire al personale dell'Ente la formazione specifica, sia di tipo giuridico che di tipo tecnico/organizzativo, da effettuarsi presso l'ente o altra sede individuata in accordo con l'Ente da svolgersi durante la durata contrattuale, oltre ad eventuale formazione da "remoto" o con sistemi di e-learning che certifichino l'avvenuta sessione di formazione per il personale che dovesse eventualmente entrare in servizio durante la durata del contratto. La formazione seguirà le direttive del R.P.D. che indicherà gli argomenti da trattare. La formazione specifica dovrà essere effettuata *entro il 31.12.2018*;

Per tutte le attività indicate al punto B, l'aggiudicatario potrà avvalersi del supporto dell'ufficio a tale scopo messo a disposizione dall'Ente. Tale ufficio si occuperà di:

- raccogliere i dati necessari per le attività di supporto al R.P.D.;
- collaborare nella redazione dei documenti il cui contenuto dovrà essere predisposto dall'aggiudicatario;
- predisporre gli atti per l'approvazione dei nuovi regolamenti e della modulistica;

ART. 5. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.



L'aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Ente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura e onere dell'aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

ART. 6. OBBLIGHI GENERALI

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al periodo precedente vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti che l'amministrazione si riserva di effettuare in ordine all'adempimento, da parte dell'appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

La ditta, a proprio carico, dovrà dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio e ogni altro materiale necessario.

La ditta è tenuta, nel rispetto della L. 626/94 e Dlgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, ad informare tutto il personale delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento del servizio.

La ditta risponde per i danni alle persone e alle cose che potrebbero derivare a causa del servizio e/o per colpa dei suoi operatori e si obbliga a stipulare idonea assicurazione, sollevando l'Ente da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente.

La ditta aggiudicataria, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato si obbliga a stipulare a favore degli assistiti e utenti, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del contratto.



ART. 7. OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

Nel caso in cui le attività per l'esecuzione del presente appalto debbano svolgersi all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

ART. 8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

In merito alla presenza dei rischi da interferenze (rif. Art. 26 D.Lgs 81/2008), si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto trattasi di lavori o servizi che non presentano rischi di natura interferenziale trattandosi di prestazione espletata per lo più al di fuori dei locali dell'Amministrazione. Nelle occasioni in cui sia necessario operare all'interno dei locali dell'Amministrazione si tratta di prestazioni la cui durata non è superiore a due giorni, e che non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.lgs 81/2008 e s.m.i., e viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri per la sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando peraltro gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In mancanza della comunicazione prevista dal citato art. 3 legge 136/2010, non saranno effettuate i pagamenti richiesti sino all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione per il ritardato pagamento. La violazione di tale obbligo costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

ART. 10. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta la percentuale del servizio, non superiore al 30% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto



dall'art. 105 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

Il comune provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.

ART. 11. AVVALIMENTO

L'istituto dell'avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. **Non è consentito, a pena di non ammissione alla gara**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 c. 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Guspini. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché anticipare i pagamenti all'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente punto, fermo restando il diritto del Comune di Guspini al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente appalto si intende risolto di diritto.

ART. 13. RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

La ditta appaltatrice avrà quale referente diretto il Responsabile del Procedimento e/o il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi i quali controlleranno direttamente o attraverso propri incaricati il corretto svolgimento della fornitura contestando eventuali inadempienze.

Per la regolare esecuzione l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente, Coordinatore responsabile del servizio, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonia



fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio e al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e consulenziale, sia sotto il profilo tecnico che commerciale.

L'amministrazione comunale si rivolgerà direttamente a tale Referente e si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia alla Stazione Appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. 14. CONTROLLI DEL SERVIZIO E PENALITÀ

L'Ente procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) intimando all'aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

L'aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione. Decorso tale termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali qui descritte.

L'ammontare delle penali non potrà comunque superare il 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale; l'Ente si riserverà in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'aggiudicatario all'Ente via PEC.

In particolare sono previste le seguenti penali:

- sanzione pari allo 0,8 % dell'importo contrattuale per mancato rispetto del termine di cui all'art. Art. 4. lettera B punto 1, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
- sanzione pari allo 0,8 % dell'importo contrattuale per mancato rispetto del termine di cui all'art. Art. 4. lettera B punto 2 lett. a,b, e c, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
- sanzione pari allo 0,5 % dell'importo contrattuale per mancato rispetto del termine di cui all'art. Art. 4. lettera B punto 2 lett. d, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;

- sanzione pari allo 0,4 % dell'importo contrattuale per mancato rispetto del termine di cui all'art. Art. 4. lettera B punto 2 lett. e, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
- sanzione pari allo 0,4 % dell'importo contrattuale per mancato rispetto del termine di cui all'art. Art. 4. lettera B punto 3, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
- sanzione pari allo 0,4 % dell'importo contrattuale per mancato rispetto del termine di cui all'art. Art. 4. lettera B punto 4, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;

Per le inadempienze di altro tipo, l'ammontare della sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e all'entità del danno, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 e in particolare:

- **per esecuzione del servizio con utilizzo di personale dipendente ove questo non sia regolarmente assunto: € 1.000,00** per ogni persona non in regola. Nel caso tale infrazione venga reiterata la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

L'applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione Comunale, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e morali.

ART. 15. ESECUZIONE IN DANNO

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza dalla condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione delle operazioni o le conducesse in maniera imperfetta. Continue inadempienze e/o ritardi nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali porteranno all'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 (Risoluzione).

ART. 16. CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto alla Ditta, così come determinato in sede di aggiudicazione e dovuto per le prestazioni effettivamente svolte e rendicontate, s'intende comprensivo di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nel presente capitolato.

Semestralmente l'amministrazione, a seguito della verifica del servizio prestato, procede all'emissione di certificato pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate effettuando, ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis del D.Lgs 50/2016, una **ritenuta pari allo 0,5%** (0,5 per cento) dell'importo netto progressivo. Le ritenute così effettuate possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel certificato saranno indicate le eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso.



Ricevuto il certificato, l'impresa provvederà ad emettere regolare fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI).

Il pagamento delle prestazioni di servizio rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento, da parte dell'ufficio protocollo, di regolare fattura.

Ai sensi del D.M. 23.01.2015, in applicazione del sistema dello Split payment, sulle fatture emesse la ditta aggiudicataria dovrà indicare: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972". Ai fini della fatturazione elettronica i riferimenti sono i seguenti:

- Denominazione Ente: **Comune di Guspini**;
- Codice Univoco ufficio: **PT3CZF**;
- Nome Ufficio: **Servizio Sistemi Informativi**;
- Codice fiscale: **00493110928**;

Nella fattura inviata, redatta secondo le normative vigenti, dovranno essere indicati i riferimenti alla procedura e il CIG.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore la stessa verrà respinta con gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) e il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente periodo, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice Civile vigente alla data di avvio della gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore (acquisizione del DURC).

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Lo stesso dicasi per ritardati pagamenti causati dal mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

In relazione a quanto previsto dal precedente periodo, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui sopra.



ART. 17. REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo derivante dall'offerta di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, senza che il Fornitore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 c. 511 Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

ART. 18. GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, Il Comune di Guspini potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) cessione del contratto da parte del fornitore del servizio, in tal caso l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva. Nel caso di cessione della ditta/impresa la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova ditta/impresa sarà a discrezione dell'Amministrazione Comunale;
- b) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificanti anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente dal medesimo;
- c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento, siano già state applicate n. 5 penali dell'importo contrattuale l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- d) danno all'immagine dell'Ente;
- e) cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del fornitore del servizio, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
- h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, l'Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva;
- i) perdita, da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;



- j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dal fornitore che non garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
- k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo. Il recesso sarà comunicato alla ditta a mezzo PEC con 30 di giorni preavviso.

Qualora la ditta aggiudicataria intendesse recedere dal contratto una volta stipulato il contratto per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all'Amministrazione Comunale, che su di essi si pronuncerà, almeno un mese dalla richiesta; in tal caso la cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 del D.lgs 50/2016. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del Fornitore il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e l'Amministrazione è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

Resta inteso che l'Ente si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario.

ART. 20. RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;

ART. 21. CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – RECESSO DELL'APPALTATORE

Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostantiva.

Decorso un periodo di tre (3) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di tre (3) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente periodo, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque tre mesi complessivi.

ART. 22. VERTENZE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente a tutti gli effetti giuridici e amministrativi è quello di Cagliari.

ART. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.



L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 24. SPESE DI BOLLO, CONTRATTO E FISCALI

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto nonché ogni altro onere fiscale inerente e conseguente alla stipula del contratto d'appalto.

ART. 25. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

ART. 26. ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Agli effetti di cui all'articolo 1341, 2° comma del Codice Civile, la Ditta aggiudicataria dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: Art. 2. - Oggetto dell'appalto, Art. 3. Durata e ammontare del servizio, Art. 4. Descrizione del servizio, Art. 10. - Subappalto, Art. 11. - Avvalimento, Art. 12. - Divieto di cessione del contratto, cessione del credito, Art. 14. - Controlli del servizio e penalità, Art. 16. - Corrispettivo e condizioni di pagamento, Art. 22. - Vertenze e foro competente, Art. 24. - Spese di bollo, contratto e fiscali.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Geom. Urru Eugenio

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Usai Simonetta